



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale

Raccolta Ufficiale n. 920 del 20/12/2018

OGGETTO: Dipendente matricola n. 100371 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: riduzione orario giornaliero di lavoro per allattamento

IL RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n. 67 in data 15 giugno 2018 è stata riconosciuta alla dipendente matricola n. 100371 l'astensione obbligatoria per maternità e puerperio e, pertanto, la stessa è stata posta "in congedo di maternità dalla data del 19 luglio 2018 e per i quattro mesi successivi al parto, che decorreranno dalla data di nascita del figlio o, qualora il parto avvenga in data anticipata, dalla data presunta, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti";

- **Constatato** che la data effettiva del parto è stata il 20 agosto 2018 e che quindi la decorrenza del periodo di astensione obbligatoria ha avuto decorrenza dal 20 agosto e sino a tutto il 19 dicembre 2018;

Vista la richiesta in data 17 dicembre 2018, protocollata in pari data al n. 18756, con la quale la dipendente matr. n. 100371 in servizio a tempo indeterminato presso il Settore IV, ha chiesto l'autorizzazione alla riduzione dell'orario giornaliero per allattamento a decorrere dal giorno dell'entrata in servizio e fino al compimento del primo anno di vita della figlia (nata il 20 agosto 2018);

Richiamato l'art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, commi 1 e 2, che dispone:

"Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda";

Dato atto che la dipendente in parola è in regime di part-time al 83,333% (30 ore settimanali);

Vista l'articolazione dell'orario richiesta dalla suddetta dipendente e precisamente:

dal lunedì al venerdì:	dalle ore 09,30 alle ore 12,30
martedì e giovedì pomeriggio:	dalle ore 15,30 alle ore 18,00;

Preso atto che tale richiesta di articolazione dell'orario di lavoro è stata concordata con il Responsabile del Settore cui la dipendente è in forze e che risulta essere funzionale all'esigenze dell'Ufficio cui la medesima dipendente è assegnata;

Dato atto che la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro per allattamento costituisce un diritto dell'interessata e che la stessa ne usufruirà nella misura prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

Ritenuto pertanto di dover, in ottemperanza alle norme legislative sopra richiamate, autorizzare la suddetta dipendente alla riduzione di orario per allattamento con decorrenza dal giorno dell'entrata in servizio e fino al compimento dell'anno di vita della figlia (nata il 20 agosto 2018) e pertanto fino al 20 agosto 2019;

Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 6 ottobre 2017, di nomina quale "Responsabile del Settore III";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'Organizzazione del Personale;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse e che debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:

1. **Di concedere** alla dipendente matr. n. 100371, in servizio a tempo indeterminato presso il Settore IV, l'autorizzazione alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio per allattamento, come da richiesta in data 17 dicembre 2018 assunta al protocollo in pari data al n. 18756, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, con decorrenza dalla data di rientro in servizio e fino al compimento dell'anno di vita della figlia (nata il 20 agosto 2018) e pertanto fino al 20 agosto 2019;
2. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente determinazione é ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199, entro 120 giorni e, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Puglia – Sezione Regionale di Bari, ex art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. Le eventuali opposizioni presentate al Comune avverso le determinazioni, hanno il valore di semplice esposto.
3. **di trasmettere** il presente provvedimento all'interessata ed al Responsabile del Settore IV per doverosa ed opportuna conoscenza.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile dell'istruttoria

Vito Camicia

Il Responsabile del Settore
Maria Teresa Impedovo

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte